

BILANCIO

Pubblicata la bozza dell'Oic 29

di **Alessandro Bonuzzi**

Nella giornata di ieri l'**Organismo italiano di contabilità** ha pubblicato la bozza per la consultazione del **principio contabile Oic 29**, dando continuità all'**aggiornamento** dei principi contabili nazionali alla luce delle novità introdotte dal **D.Lgs. 139/2015**.

Lo scopo dell'Oic 29 è quello di disciplinare il **trattamento contabile** e l'informativa da fornire in **nota integrativa** degli eventi che riguardano:

- i cambiamenti di principi contabili;
- i cambiamenti di stime contabili;
- la correzione di errori;
- i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

La novità più evidente è senz'altro la **eliminazione del riferimento agli eventi o alle operazioni di natura straordinaria**. Ciò è dovuto alla nota cancellazione della sezione straordinaria dallo schema di conto economico.

Altra modifica che riguarda la struttura del principio attiene al **paragrafo dedicato alle definizioni**. Nella bozza di ieri è collocato all'inizio e ricomprende tutti gli ambiti di applicazione, mentre nell'Oic 29 pubblicato nell'agosto del 2014 è specifico per ogni macro-argomento.

Si osservi, poi, che il lavoro di revisione intrapreso è teso ad **allineare l'Oic 29 alle disposizioni dello Ias 8**.

La sezione dedicata ai **cambiamenti di principi contabili** è quella che presenta le modifiche più evidenti. In particolare:

1. è stato chiarito che i cambiamenti di principi contabili sono ammessi solo se il cambiamento è richiesto da **nuove norme** o da **nuovi principi contabili** (c.d. cambiamenti obbligatori di principi contabili) oppure se è adottato per una **migliore rappresentazione** in bilancio dei fatti e delle operazioni della società (c.d. cambiamenti volontari di principi contabili);
2. è stato specificato che i **cambiamenti obbligatori** di principi contabili sono contabilizzati in base alle disposizioni **transitorie** contenute nelle nuove norme o nei nuovi principi contabili. Pertanto, tali cambiamenti di principio sono contabilizzati secondo l'Oic 29 **solo** se non vi sono specifiche disposizioni transitorie;

3. è stato previsto che i cambiamenti di principi contabili sono contabilizzati sul **saldo d'apertura del patrimonio netto** dell'esercizio in cui avviene il cambiamento di principio;
 4. ai soli fini **comparativi**, è stato richiesto di rettificare i dati comparativi dell'esercizio precedente come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato. Tuttavia, sono state previste due **agevolazioni**:
 - quando non è fattibile determinare l'effetto di competenza dell'**esercizio precedente**, la società non deve rettificare i dati comparativi;
 - quando non è fattibile determinare l'effetto cumulato **pregresso** del cambiamento di principio contabile la società deve applicare il nuovo principio contabile a partire dalla prima data in cui ciò risulti fattibile;
- e. sono state riviste le informazioni da fornire in **nota integrativa**.

Nella sezione dedicata ai **cambiamenti di stime contabili** è stato specificato che **quando è difficile distinguere tra un cambiamento di principio contabile e di stima, il cambiamento è trattato come un cambiamento di stima**.

Con riferimento alle **correzioni di errori**, la bozza del principio:

- fornisce una **definizione di errore rilevante allineata a quella dello IAS 8**, secondo cui *“Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell'errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze”*;
- prevede che la correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti va contabilizzata sul saldo d'apertura del **patrimonio netto** dell'esercizio in cui si individua l'errore, mentre gli errori non rilevanti sono contabilizzati a conto economico;
- prevede che, ai soli fini comparativi, se l'errore è stato commesso nell'esercizio precedente, i **dati comparativi devono essere rideterminati**. Tuttavia, anche in questo caso sono state previste delle agevolazioni quando non è fattibile determinare o l'effetto di competenza dell'esercizio precedente o l'effetto cumulato pregresso dell'errore.

Le previsioni relative ai **fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio** sono rimaste pressoché invariate.

Infine, viene precisato che è in fase di predisposizione un'**appendice** che tratterà le informazioni che devono essere fornite dalle società che predispongono il bilancio ai sensi dell'articolo **2435-bis** (bilancio in forma abbreviata) e ai sensi dell'articolo **2435-ter** (bilancio delle micro-imprese) del codice civile.

